



Dott.ssa Schinca Sabrina

Dottore Commercialista - Revisore Legale - Tributarista - Consulente Privacy- Rpd

Nata a Savona il 24 ottobre 1972

Studio in Carcare via Anton Giulio Barrili, 57

Te. 019/5142009

email: studio@schinca.it

NOTA DPO

28/09/2023

Assolvimento obblighi di pubblicazione e privacy

Con la presente nota sono a segnalare che con l'adozione di apposite Linee guida (provvedimento del 15 maggio 2014), il Garante è intervenuto proprio per assicurare l'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul web di atti e documenti.

Le linee guida hanno lo scopo di individuare le cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare nei casi in cui effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell'azione amministrativa.

Si allega alla presente la "Linea guida" e lo "schema del dato", documento già noto e discusso nei diversi corsi di formazione dal 2018.

"Dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito web istituzionale, il soggetto pubblico deve **limitarsi** a includere negli atti da pubblicare solo quei dati personali realmente necessari e proporzionati alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto. Se sono **sensibili** (ossia idonei a rivelare ad esempio l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l'adesione a partiti o sindacati, lo stato di salute e la vita sessuale) o relativi a procedimenti giudiziari, i dati possono essere trattati solo se indispensabili, ossia se la finalità di trasparenza non può essere conseguita con dati anonimi o dati personali di natura diversa.

Prima di procedere alla pubblicazione sul proprio sito web la P.A. deve:

- a) individuare se esiste un presupposto di legge o di regolamento che legittima la diffusione del documento o del dato personale;
- b) verificare, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni;
- c) sottrarre all'indicizzazione (cioè alla reperibilità sulla rete da parte dei motori di ricerca) i dati sensibili e giudiziari, come ricordati al punto precedente.

È vietato diffondere dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o informazioni da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici.

Per rendere anonimo un documento non basta sostituire il nome e cognome con le iniziali dell'interessato ma occorre oscurare del tutto il nominativo e le altre informazioni riferite all'interessato che ne possono consentire l'identificazione anche a posteriori.

Il decreto trasparenza pone un termine generale di mantenimento online delle informazioni pari a 5 anni. Le uniche eccezioni riguardano:

- 1) gli atti che producono ancora i loro effetti alla scadenza dei cinque anni, che devono rimanere pubblicati fino a che non cessa la produzione degli effetti (es. le informazioni riferite ai vertici e ai dirigenti della P.A., che

vengono aggiornati e possono restare online oltre i cinque anni, fino alla scadenza del loro mandato));

- 2) i dati riguardanti i titolari di incarichi politici, i dirigenti, i consulenti e i collaboratori (che devono rimanere pubblicati per i 3 anni successivi alla scadenza dell'incarico);
- 3) i dati per i quali è previsto un termine diverso dalla normativa in materia di privacy.

Il principio generale del libero riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici va bilanciato con i principi in materia di protezione dei dati personali, primo fra tutti quello di finalità.

Il Garante ha ritenuto opportuno che i soggetti pubblici inseriscano nella sezione "Amministrazione trasparente" un alert generale con cui si informi il pubblico che i dati personali pubblicati sono «riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (...), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali»

Pongo l'attenzione sui seguenti aspetti:

- a) i curricula professionali devono essere idonei alla pubblicazione, ovvero **non devono contenere**, indirizzi di residenza, email, numeri di telefono, la firma dell'interessato e informazioni estranee ed eccedenti l'obbligo di Pubblicazione
- b) i compensi percepiti da alcuni soggetti (ad esempio, i titolari di incarichi) **non vanno pubblicati** in versione integrale (non devono essere presenti i recapiti individuali e le coordinate bancarie);
- c) Prediligere **sempre** la compilazione Tabellare. Quando possibile inserire i link di rimando a perlaPA o a Scuola in chiaro dove sono già stati inseriti tutti i dati sia del Personale Scolastico, che degli Esperti Esterni. In questo modo è rispettato l'obbligo di pubblicazione e non si corre il rischio di pubblicare dati in eccesso in contrasto con la normativa privacy. I Contratti infatti contengono dati al pari del curriculum che **devono essere oscurati**.
- d) I contratti del personale dipendente **non devono essere** pubblicati.
- e) Il Personale a tempo determinato deve essere indicato in tabelle: sostanzialmente vanno indicati i posti a tempo determinato dell'amministrazione (Cfr. Art. 17, c. d.lgs. n. 33/2013) ed il costo dello stesso.
- f) I Verbali delle commissioni di gara devono essere pubblicati fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali.
La delibera ANAC 1310/2016 al punto 8.1 Art. 37 parla di pubblicazione degli elenchi dei verbali delle commissioni di gara e non dei verbali medesimi. Prediligere quindi la compilazione tabellare ovvero un elenco dei verbali ed evitare la pubblicazione dei verbali stessi che espone al rischio di violare la normativa sulla privacy ove non si provvedesse a rimuovere qualunque dato personale.
Sul punto si precisa nuovamente che, anche a tutto voler concedere, le esigenze di pubblicità delle procedure concorsuali sono assolte mediante la pubblicazione dei verbali contenenti le valutazioni espresse dalla Commissione i quali tuttavia devono essere epurati – mediante "omissis" – di tutti i dati e gli elementi che potrebbero essere coperti da segreti e/o tutelati dalla normativa di settore.
- g) Anche per la sezione Bandi e Gara prediligere sempre la compilazione tabellare utilizzando quando possibile il link di rimando alla "perlaPA", a Scuola in Chiaro, alla sezione ANAC.

Conclusivamente e in linea generale, si ricorda che le esigenze di pubblicità e di conoscibilità connesse alla disciplina dell'Amministrazione Trasparente ed il fine ultimo della stessa, **non sono quelle di una pubblicazione massiva ed integrale di tutti gli atti**, provvedimenti etc. dell'Amministrazione, ma quelle di poter permettere adeguata pubblicità complessiva dell'operato e dell'azione amministrativa, senza che ciò possa tradursi od essere interpretato come conoscenza didascalica ed integrale della stessa.

A fronte di quanto sopra è evidente che ove non sussista un chiaro ed univoco obbligo di legge di integrale pubblicazione del documento o del provvedimento, l'Amministrazione assolve all'obbligo sulla medesima gravante ove la stessa renda conoscibile il riferimento (o il contenuto pubblicisticamente rilevante) del medesimo.

Il Dpo

Schinca Sabrina